



PROVINCIA DI CASERTA

IL PRESIDENTE F.F.

DECRETO n° 40 del 02 Settembre 2014

OGGETTO: Comando Polizia Provinciale – Archiviazione verbali al Codice della Strada in regime di autotutela di cui all'art. 21 septies della Legge n° 241/1990 e ss. mm. – Atto di indirizzo.

IL PRESIDENTE F.F. DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 1, commi 51, 54 e 55 della legge 07/04/2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" come modificata ed integrata con il D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014;

Vista la circolare/nota del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie n. prot. 0014155 P-4.23.1 del 23/10/2014 per la quale, al fine di garantire la funzionalità complessiva del sistema di governo dell'ente, trovano applicazione alle Province, quali enti di area vasta, le disposizioni del TUEL non incompatibili con la legge 56/2014, per quanto non espressamente disciplinato dalla stessa ovvero dallo Statuto adottato in adeguamento alla nuova normativa;

Visto lo Statuto provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 9 settembre 2015 ed entrato in vigore in data 28/10/2015 ed in particolare quanto ivi contemplato dall'art. 16 (competenze e funzioni del Presidente) nonché dall'art.17 (costituzione e rappresentanza in giudizio);

Visto il provvedimento emesso dall'UTG di Caserta prot. n.0054845 del 13/09/2016 con il quale l'Ing. Angelo Di Costanzo, Presidente p.t. dell'Ente è stato sospeso dalla predetta carica e la successiva nota prot. n. 3611/2017/Area II- EE. LL. del 17/01/2017, con la quale è stato rappresentato che, a seguito delle dimissioni, divenute irrevocabili, rassegnate dalla carica di Sindaco del Comune di Alvignano, l'Ing. Angelo Di Costanzo è decaduto dalla carica di Presidente di quest'Ente;

Viste:

- la nota prot. n. 0070324 del 19/09/2016, con la quale è stato comunicato a tutti i Consiglieri, il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport DAR-0016067- P-19/09/2016;
- la nota prot. n. 0071301 del 27/09/2016, con la quale è stato comunicato a tutti i Consiglieri, l'ulteriore parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport DAR-0016697-P-26/09/2016 e dei risultati di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale per le Elezioni del Consiglio Provinciale del 12 maggio 2015, che il Consigliere Anziano legittimato ad assumere la gestione dell'Ente è il Consigliere Silvio Lavornia;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di decreto con annessa relazione istruttoria, relativa all'argomento in oggetto;

Rilevato che, in ottemperanza degli art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del DLgs 267/2000 e ss. mm. e ii., nonché ai sensi dell'art. 21 comma 4 dello Statuto, sono stati resi, a corredo di detta proposta, i prescritti pareri, riportati in calce alla medesima proposta, come previsti in merito alle proposte di atti deliberativi che quivi, per analogia, devono intendersi opportuni e necessari;

Ritenuto di provvedere di conseguenza;

Ai sensi dell'art. 16, comma 11 del predetto Statuto provinciale partecipa il Segretario Generale supplente, giusta assegnazione della Prefettura U.T.G. di Napoli Albo dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 0074065 dell' 11/04/2017, che sottoscrive il presente provvedimento quale segretario verbalizzante, stante l'assenza per malattia del Segretario Generale;

DECRETA

- 1) Di approvare, in ordine all'argomento indicato in oggetto, la proposta di decreto con annessa relazione istruttoria così come formulata nell'apposito documento, che viene riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo ripetuta e trascritta.
- 2) Di incaricare il Direttore Comandante del Corpo di Polizia Provinciale per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative .
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ed esecutivo e che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente a cura del Responsabile del Servizio AOL/TRASPARENZA all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il Segretario Generale
Dott. Massimo SCUNCIO

Il Presidente F.F.
Dott. Silvio LAVORNIA

DECRETO PRESIDENZIALE NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DI CUI ALLA L.

56/2014

PROPOSTA N. 71

PROVVISORIO DEL

08 Settembre 2014

OGGETTO: Comando Polizia Provinciale – Archiviazione verbali al Codice della Strada in regime di autotutela di cui all'art. 21 septies della legge n. 241/1990, e ss.mm. – Atto di indirizzo.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- il Comandante della Polizia Provinciale può procedere ordinariamente con proprio provvedimento a concedere il discarico amministrativo nelle ipotesi di nullità insanabile dell'accertamento della violazione ovvero estinzione per legge dell'obbligo della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché a concedere la rateizzazione per il pagamento dell'importo scritto a ruolo;
- in ragione della necessità di garantire la parità di trattamento per le ipotesi che si configurano per procedure non ancora giunte alla fase di esecuzione coattiva mediante ruolo e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, che prevede le ipotesi di nullità dei provvedimenti, occorre prevedere anche in tali casi la declaratoria di nullità dell'accertamento con conseguente archiviazione in autotutela;
- infatti l'adozione di eventuali provvedimenti di invio a ruolo, risulterebbe viziata da nullità non sanabile dell'atto accertativo, tutte le volte in cui questo è privo dei requisiti essenziali ovvero è relativo ad una violazione inesistente. Occorre inoltre tenere conto dei casi in cui l'inesistenza è dovuta a scambio di persona ovvero la violazione non possa essere in alcun modo ascritta né come obbligato principale, né come obbligato in solido;
- infine si deve tener conto della necessità di prendere atto delle ipotesi di estinzione dell'obbligazione intervenute (quali il decesso del debitore a seguito di non trasmissibilità di cui all'art. 199 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 – Nuovo C.d.S.) per intervenuta prescrizione dell'atto per notifica non effettuata nel termine di cui all'art. 201 comma 5 del C.d.S. o per intervenuta decorrenza del termine di immissione a ruolo di cui all'art. 28 Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
- anche in taluni casi l'estinzione di legge, facendo venir meno il presupposto essenziale per i successivi atti di esecuzione coattiva, ne determina la nullità insanabile;

VISTO

- l'art. 386, comma 3 del C.d.S. con cui si appalesa che, la presentazione alla Prefettura delle richieste di archiviazione dei verbali ad iniziativa dell'organo accertatore è giustificata solo quando la mancata notifica entro i termini di legge è dovuta ad errore di trascrizione del numero di targa, errore di lettura delle risultanze P.R.A. o per altra causa simile che si risolva in un errore nell'identità del soggetto obbligato;
- che la decorrenza del termine prescrizionale senza che sia intervenuta l'iscrizione a ruolo della sanzione, ovvero la mancata notificazione dei provvedimenti assunti nel caso di opposizione ai sensi dell'art. 203 C.d.S. non può costituire oggetto di proposta di archiviazione da indirizzarsi al Prefetto;

CONSTATATO

- che "i preavvisi di accertamento" relativo a quei veicoli che restano estranei a tale disciplina essendo la stessa riferita soltanto agli atti seguiti da un'attività di notificazione, in quanto, come più volte confermato dalle note del Ministero dell'Interno, il c.d. "preavviso di violazione" può essere archiviato, ricorrendone i presupposti, dall'Ufficio di appartenenza dell'organo di Polizia stradale. Poiché nessuna delle disposizioni contenute nelle norme attualmente vigenti attribuisce

rilevanza ai "preavvisi di accertamento" che, pertanto, non producono effetti giuridici nei confronti dei destinatari; tuttavia, nel caso in cui l'organo accertatore pervenga – successivamente alla compilazione di "preavviso" – ad una ricostruzione della condotta tale da far escludere la sussistenza dell'illecito, ovvero ritenga presente una causa di esclusione della responsabilità prevista dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'esclusione dell'illiceità del comportamento altrimenti vietato deve essere formalmente dichiarata dall'Autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto alla quale, pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l'organo di polizia archiviare direttamente il relativo "preavviso";

VISTO

- la nota del Ministero dell'Interno del febbraio 1999, in ordine all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada commesse da stranieri di quei Stati non tenuti a prestare la propria collaborazione nelle operazioni di identificazione del proprietario, con la conseguenza che l'accertamento dell'illecito non può praticamente collegarsi alla persona normativamente responsabile, almeno in via solidale. In tali casi, la preventiva conoscenza dell'ostacolo all'identificazione del responsabile, in relazione ai fondamentali principi dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, comporta che non si dia corso alle successive e comunque infruttuose procedure. Inoltre, l'organo che ha provveduto alla rilevazione della violazione, valutato l'impedimento internazionale esistente, può procedere alla "archiviazione" dell'accertamento compiuto in quanto già a conoscenza di non avere a disposizione strumenti che consentano di identificare il responsabile (analogamente alle ipotesi in cui non si riesca, ad accertare il numero di targa del veicolo). Resta invece ferma competenza del Prefetto all'archiviazione nell'ipotesi in cui non risulta possibile procedere alla notificazione del verbale all'estero una volta individuato il responsabile, essendo presente e determinato anche l'elemento soggettivo della violazione e consistendo l'impedimento al perfezionamento della procedura esclusivamente nell'impossibilità materiale di provvedere alla successiva notificazione.

PRESO ATTO

- della dichiarazione del soggetto incaricato di procedere alla notificazione degli atti di accertamento nei confronti di soggetti stranieri, che individua solo alcuni Paesi Europei per i quali è possibile tentare l'individuazione e la notificazione degli stessi;

CONSIDERATO

- che non si esclude che l'Ente Locale, con appositi provvedimenti, provveda, in autotutela, a riconoscere i casi tassativi ed oggettivi di nullità degli atti di accertamento di violazioni diversi da quelli formanti oggetto della richiesta ex art. 386, comma 3 del Reg. C.d.S.;

RITENUTO, pertanto, di individuare i seguenti casi in cui il comandante del corpo di Polizia Provinciale è autorizzato alla declaratoria d'ufficio di nullità insanabile dell'atto ed alla conseguente archiviazione della pratica:

- A) Di prevedere le seguenti ipotesi tassative per le quali, pur le motivazioni espresse in narrativa, si può procedere alla archiviazione con declaratoria d'ufficio di nullità insanabile degli atti di accertamento di violazioni e nello specifico:

1) Mancanza, errore o incongruenza di elementi essenziali dell'atto di accertamento:

- a. Mancanza della firma dell'organo accertatore sull'atto di accertamento;
- b. Mancata, errata incongruente individuazione del fatto ascritto;
- c. Mancata, errata o incongruente individuazione delle circostanze relative alle congiunture di tempo e luogo del fatto ascritto;
- d. Non individuazione del soggetto sanzionato;
- e.

2) Insussistenza del presupposto di fatto:

- a. Persona non più proprietaria del veicolo al momento della violazione, che abbia dimostrato di avere effettuato valido atto di vendita regolarmente entro i termini di legge, sempre che non si possa procedere alla rinotifica nei confronti dell'effettivo responsabile nei termini previsti;
- b. Errata individuazione del soggetto sanzionato o dell'obbligato in solido;
- c. Accertato stato di furto del veicolo al momento della violazione;
- d. Omonimia di persona fisica o giuridica nell'emissione dell'atto; doppia verbalizzazione di una medesima violazione; non necessita di provvedimento specifico, trattandosi di mera sostituzione, l'annullamento del preavviso di accertamento a cui fa seguito l'immediata contestazione dell'illecito, da parte del verbalizzante, al responsabile della violazione, mediante redazione di verbale di accertamento che lo sostituisce;

3) Sopravvenuta estinzione *ope legis* dell'obbligazione per:

- a. Mancanza di requisiti essenziali della notifica che comportino l'estinzione della sanzione per avvenuta prescrizione ex art. 201 comma 5 del C.d.S.;
- b. Intervenuta prescrizione dell'atto a seguito di notifica non effettuata nel termine di cui all'art. 201 comma 5 del C.d.S.;
- c. Intervenuta decorrenza del termine prescrizionale per l'immissione a ruolo o per l'emissione dell'ingiunzione fiscale di cui all'art.28 Legge n. 689/1981;
- d. Intrasmissibilità dell'obbligazione a seguito di decesso del debitore;

B) Di autorizzare il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, per le motivazioni espresse in narrativa a procedere con proprio provvedimento alla archiviazione con declaratoria d'ufficio di nullità insanabile degli atti di accertamento di violazioni nelle ipotesi suddette;

C) Di autorizzare il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, per le motivazioni espresse in narrativa:

- a procedere con proprio provvedimento a concedere il discarico amministrativo nelle ipotesi di nullità insanabile dell'accertamento della violazione;
- ovvero nelle ipotesi previste dalla Legge di estinzione dell'obbligo della sanzione amministrativa pecuniaria;
- a concedere la rateizzazione per il pagamento dell'importo a ruolo o ingiunto con ordinanza fiscale;

ACQUISITI i pareri tecnici favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 del Direttore/comandante del Corpo della Polizia Provinciale, del Responsabile del Settore Economico Finanziario per le rispettive competenze;

Visti


- il decreto legislativo n. 267 del 2000;
- lo Statuto dell'Ente;
- le linee programmatiche di mandato;

Pertanto

RIFERISCE

- come dettagliatamente innanzi precisato e che quivi si intende integralmente riportato, di procedere con quanto esplicito in preambolo.

L'Istruttore
Claudio Trisolino



IL DIRETTORE COMANDANTE DEL CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE

letta la sua esposta relazione istruttoria;
propone l'adozione dell'atto nella formulazione che segue:

- 1) dichiarare la premessa parte integrante del presente provvedimento e motivazione dello stesso;
- 2) di approvare la premessa con relativa relazione istruttoria, con particolare riferimento a tutti i casi in cui il comandante del corpo di Polizia Provinciale è autorizzato alla declaratoria d'ufficio di nullità insanabile dell'atto ed alla conseguente archiviazione della pratica, ovvero:

D) Di prevedere le seguenti ipotesi tassative per le quali, pur le motivazioni espresse in narrativa, si può procedere alla archiviazione con declaratoria d'ufficio di nullità insanabile degli atti di accertamento di violazioni e nello specifico:

4) Mancanza, errore o incongruenza di elementi essenziali dell'atto di accertamento:

- f. Mancanza della firma dell'organo accertatore sull'atto di accertamento;
- g. Mancata, errato incongruente individuazione del fatto ascritto;
- h. Mancata, errata o incongruente individuazione delle circostanze relative alle congiunture di tempo e luogo del fatto ascritto;
- i. Non individuazione del soggetto sanzionato;

5) Insussistenza del presupposto di fatto:

- e. Persona non più proprietaria del veicolo al momento della violazione, che abbia dimostrato di avere effettuato valido atto di vendita regolarmente entro i termini di legge, sempre che non si possa procedere alla rinotifica nei confronti dell'effettivo responsabile nei termini previsti;
- f. Errata individuazione del soggetto sanzionato o dell'obbligato in solido;
- g. Accertato stato di furto del veicolo al momento della violazione;
- h. Omonimia di persona fisica o giuridica nell'emissione dell'atto; doppia verbalizzazione di una medesima violazione; non necessita di provvedimento specifico, trattandosi di mera sostituzione, l'annullamento del preavviso di accertamento a cui fa seguito l'immediata contestazione dell'illecito, da parte del verbalizzante, al responsabile della violazione, mediante redazione di verbale di accertamento che lo sostituisce;

6) Sopravvenuta estinzione ope legis dell'obbligazione per:

- e. Mancanza di requisiti essenziali della notifica che comportino l'estinzione della sanzione per avvenuta prescrizione ex art. 201 comma 5 del C.d.S.;
- f. Intervenuta prescrizione dell'atto a seguito di notifica non effettuata nel termine di cui all'art. 201 comma 5 del C.d.S.;
- g. Intervenuta decorrenza del termine prescrizione per l'immissione a ruolo o per l'emissione dell'ingiunzione fiscale di cui all'art. 28 Legge n. 689/1981;
- h. Intramissibilità dell'obbligazione a seguito di decesso del debitore;

E) Di autorizzare il Direttore Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, per le motivazioni espresse in narrativa a procedere con proprio provvedimento alla archiviazione con declaratoria d'ufficio di nullità insanabile degli atti di accertamento di violazioni nelle ipotesi suddette;

F) Di autorizzare il direttore Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, per le motivazioni espresse in narrativa:

- a procedere con proprio provvedimento a concedere il discarico amministrativo nelle ipotesi di nullità insanabile dell'accertamento della violazione;

- ovvero nelle ipotesi previste dalla Legge di estinzione dell'obbligo della sanzione amministrativa pecuniaria;
- a concedere la rateizzazione per il pagamento dell'importo a ruolo o ingiunto con ordinanza fiscale;

3) di demandare al Direttore Comandante del Corpo di Polizia Provinciale l'esecuzione del presente decreto;

IL DIRETTORE COMANDANTE DEL CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Coll. Antonio Andrea Mongillo

PARERI TECNICI DEI DIRIGENTI

In analogia a quanto previsto dagli artt. 49 e 147-bis, del DLgs 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprimono i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA :

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, come novellato dall'art. 3 - comma 1 - D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 213/2012, si esprime

parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come novellato dall'art. 3 comma 1 - D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 213/2012, con specifico riferimento anche alla garanzia della tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione-pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

parere CONTRARIO per la seguente motivazione:

IL DIRETTORE COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Coll. Antonio Andrea Mongillo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA:

SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, come novellato dall'art. 3 - comma 1 D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si esprime

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

parere CONTRARIO per la seguente motivazione:

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Vetrone

Visto, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 - D.lgs. 267/2000, come novellato dall'art. 3 comma 1 D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Vetrone

Parere non dovuto in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 213/2012.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Vetrone

SEGRETERIA GENERALE – AOL

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(Art. 124, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto, attesta che questo decreto è stato pubblicato in data odierna all'albo pretorio provinciale on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi.



8 SET, 2017

Caserta, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Angela Errico


Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

8 SET, 2017

Caserta, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Angela Errico



I sottoscritti, vista l'attestazione che precede

ATTESTANO

che il precitato decreto è stato pubblicato continuamente per 15 giorni consecutivi decorrenti

dal _____ e scadenti il _____.

Caserta, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Angela ERRICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO AOL

F.to Pasquale CIOFFI

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.to Dr. Massimo SCUNCIO